



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto del Fondo tra i comuni interessati;

VISTO l'Accordo sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali l'11 dicembre 2019, ai sensi del comma 451, dell'art. 1 della menzionata legge n. 232 del 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui e che le misure di attuazione del medesimo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti del predetto incremento, la quota dell'IMU che gli



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

stessi enti hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria;

VISTO l'articolo 1, comma 848, della menzionata legge n. 160 del 2019, che incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, ed il comma 850 del medesimo articolo, che ne riduce la dotazione di 14,171 milioni di euro annui;

VISTO l'Intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 30 gennaio 2020, sullo "Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei comuni, dei criteri e delle modalità di riparto dell'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà comunale";

RITENUTO ora di dover stabilire, per gli anni dal 2020 al 2022, le modalità di individuazione dei comuni beneficiari ed i criteri di riparto dell'incremento di 2 milioni di euro annui previsto dal citato comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ed, inoltre, di dover procedere all'attribuzione delle risorse relative all'anno 2020;

Decreta:

Articolo 1

(Definizione, per gli anni dal 2020 al 2022, delle modalità di individuazione dei comuni beneficiari e dei criteri di riparto dell'incremento di 2 milioni di euro annui del Fondo di solidarietà comunale)



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 l'individuazione dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, beneficiari dell'incremento del Fondo di solidarietà comunale, previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene effettuata, tenendo conto del requisito della montanità, sulla base della più recente classificazione statistica disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il menzionato incremento annuo di 2 milioni di euro è ripartito, a favore degli enti individuati con i criteri di cui al primo comma, assegnando a ciascun comune totalmente o parzialmente montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stanziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamente, al 100% ed al 50% dell'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il menzionato Fondo.

Articolo 2

(Riparto dell'incremento di 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020)

1. Per l'anno 2020, l'incremento del Fondo di solidarietà comunale, previsto dal citato comma 551, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, pari a 2 milioni di euro, è ripartito a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati totalmente o parzialmente montani in esito all'applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 "Determinazione dei territori montani", disponibile sul Sistema Informativo della Montagna (SIM) - quale più recente classificazione statistica alla data del 1° gennaio 2020 - aggiornata con le fusioni intervenute, secondo il criterio di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, negli importi indicati nell'allegato A che forma parte integrante del provvedimento.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2020

Il Ministro dell'Interno

Lamorgese

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Gualtieri